

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 **del mese di** febbraio
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: L.R. 24/2000 E REG. (UE) N. 702/2014 - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI - APPROVAZIONE REGIME D'AIUTO

Cod.documento GPG/2015/175

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/175

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari", modificata con Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 14, che all'art. 4 prevede l'erogazione di contributi alle organizzazioni di produttori;

Rilevato che la suddetta legge era stata oggetto di esame favorevole di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato, con approvazione del regime n. 171/2000;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193);
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014;
- la nota Ares(2014)3771916 del 13 novembre 2014 della Commissione Europea, con la quale si invitavano, tra l'altro, gli Stati membri a sospendere i regimi d'aiuto dopo la data del 31 dicembre 2014 e a notificarli nuovamente non appena possibile secondo le norme sopra

richiamate;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2074 del 28 dicembre 2012 recante "Modifica alla delibera di Giunta n. 123/2011 recante - Nuove disposizioni applicative della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari" - Riapprovazione disposizioni applicative;
- n. 1889 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "L.R. 24/2000 - Deliberazione n. 2074/2012 - Sospensione criteri di concessione contributi alle organizzazioni di produttori e sospensione termini dei relativi procedimenti" con la quale sono stati sospesi i criteri applicativi per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 24/2000 e i relativi procedimenti, già avviati ai sensi della predetta deliberazione n. 2074/2012;

Atteso che nell'ambito dei trasferimenti statali relativi all'attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998 risultano ancora disponibili risorse stanziare nel bilancio regionale per interventi che possono essere destinati a finanziamenti a favore delle organizzazioni di produttori;

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, nuovi criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998, contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;
- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Rilevato che per l'apertura dei termini di presentazione delle domande - per l'annualità 2015 - è pertanto opportuno attendere il decorso dei suddetti termini;

Considerato che la Commissione UE potrebbe, nel corso della procedura di comunicazione, ritenere che tale regime d'aiuto debba essere notificato e che le relative concessioni debbano essere adottate solo a seguito della registrazione del regime d'aiuto ovvero dalla comunicazione della conclusione della procedura di notifica;

Dato atto, peraltro, che è necessario approvare anche la nuova modulistica per la presentazione delle domande di contributo, recependo le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea;

Atteso che l'assetto del nuovo regime di aiuti, di cui all'allegato A, così come ridisegnato risulta significativamente diverso rispetto al precedente regime - disciplinato dalla deliberazione n. 2074/2012 - e che pertanto le domande già presentate ai sensi della richiamata deliberazione non possono essere utilizzate a fini istruttori, eccetto che per la documentazione allegata e ancora valida;

Considerato che il regime d'aiuto di cui all'allegato A prevede l'elencazione di ambiti di attività, che possono necessitare di specificazioni e di aggiornamento in relazione all'evoluzione tecnica dei settori produttivi;

Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato ed integrazione di filiera:

- la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2015;
- l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande;
- l'approvazione di specificazioni degli ambiti di attività e l'eventuale aggiornamento, in relazione all'evoluzione tecnica dei settori produttivi;

Ritenuto, inoltre, necessario disporre che il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato ed integrazione di filiera provveda:

- ad archiviare i procedimenti già attivati ai sensi della richiamata deliberazione n. 2074/2012 e sospesi con la deliberazione n. 1889/2014;

- a pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/miglioramento-della-filiera/costituire-una-organizzazione-di-produttori-per-tutti-i-settori-escluso-lortofrutta;>

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente, nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i "Criteri per la concessione dei contributi - previsti dall'art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998 - alle organizzazioni di produttori, in attuazione del Regolamento (UE) n. 702/2014" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato ed integrazione di filiera la fissazione - per l'anno 2015 - dei termini di presentazione delle domande, l'approvazione della modulistica, nonché l'eventuale approvazione delle specificazioni degli ambiti di attività e il relativo aggiornamento, in relazione all'evoluzione tecnica dei settori produttivi;
4. di disporre che il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato ed integrazione di filiera provveda:
 - ad archiviare i procedimenti già attivati ai sensi della richiamata deliberazione n. 2074/2012 e sospesi con la deliberazione n. 1889/2014;
 - a pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 sulla pagina

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/miglioramento-della-filiera/costituire-una-organizzazione-di-produttori-per-tutti-i-settori-escluso-lortofrutta;>
5. di dare atto che la disciplina per la concessione dei contributi - contenuta nella deliberazione n. 2074/2012 - cessa di produrre effetti dalla data di adozione del presente atto, fatto salvo la sua applicazione per la conclusione delle attività istruttorie finalizzate alla liquidazione dei contributi, già concessi nelle annualità precedenti secondo le disposizioni in essa previste;
6. di dare, conseguentemente, atto che continua ad applicarsi la disciplina dei riconoscimenti delle organizzazioni di produttori, già fissata dalla deliberazione n. 2074/2012;
7. di trasmettere alla Commissione Europea, mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti disciplinati nell'allegato A) nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 702/2014;
8. di stabilire che i provvedimenti di concessione vengano adottati a seguito della pubblicazione del regime d'aiuto da parte della Commissione europea ovvero della conclusione della procedura di notifica;

9. di disporre infine che la presente deliberazione venga integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - -

Criteri per la concessione dei contributi - previsti dall'art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998 - alle organizzazioni di produttori, in attuazione del Regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Premessa

La Regione concede contributi alle organizzazioni di produttori (O.P.) per l'**ampliamento significativo delle attività**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998 - in coerenza con quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193).

I contributi sono riconosciuti per un programma di ampliamento significativo delle attività, realizzato dall'O.P. a beneficio delle imprese agricole del territorio dell'Emilia-Romagna nell'arco di ciascun anno solare.

I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dal Regolamento (UE) n. 702/2014. I limiti di spesa sono individuati al successivo paragrafo "4. Misura del contributo e limiti di spesa ammissibile per i programmi di ampliamento d'attività".

Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza siano comunque inferiori al fabbisogno, può essere definito, con apposito atto della Giunta regionale, un ulteriore tetto massimo di contributo o una riduzione proporzionale su tutti i programmi annuali ammessi a contributo, comunque nel rispetto del principio di parità di trattamento tra le O.P. beneficiarie.

2. Beneficiari del regime d'aiuto

I contributi sono concessi alle O.P. riconosciute ed iscritte all'Elenco regionale, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2074 del 28 dicembre 2012 "Modifica alla delibera di Giunta n. 123/2011 recante - Nuove disposizioni applicative della L. R. 7 aprile 2000, n. 24. Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari - Riapprovazione disposizioni applicative".

L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attività è consentito a tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale e regolarmente iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", in regola con la normativa antimafia.

I contributi non possono essere concessi né liquidati ad imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

In particolare sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

Nel caso di O.P. sospese dall'iscrizione, la concessione e la liquidazione di eventuali

contributi è subordinata al ripristino dell'iscrizione nell'Elenco regionale.

Possono beneficiare degli interventi, disciplinati dai presenti criteri, i soci produttori agricoli con sedi nel territorio regionale.

La concessione di contributi regionali è comunque riferita e parametrata al prodotto fatturato annualmente dall'O.P., relativo esclusivamente al prodotto conferito dai soci, con sede operativa dell'impresa agricola ubicata in regione.

Le O.P. devono fornire dati certi sul prodotto fatturato, suddiviso per regione, secondo quanto espressamente indicato ai paragrafi 4.g e 4.h dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/2012.

L'adesione all'O.P. non è una condizione vincolante per avere accesso alle attività. Possono, perciò, accedere agli interventi attivati dalle O.P. anche imprese agricole non socie. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione di produttori sono limitati ai costi delle attività prestate.

Beneficiari delle attività svolte dalle O.P. sono le imprese agricole appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Non possono essere beneficiarie del contributo le imprese di grandi dimensioni.

Le O.P. possono operare, e a tal fine ottenere i contributi disciplinati dai seguenti criteri, indipendentemente dalle proprie dimensioni.

Tali aiuti non comportano pagamenti diretti alle imprese agricole.

3. Disponibilità finanziarie e durata del regime

L'onere derivante dall'attivazione del presente regime grava sulle risorse stanziare sui capitoli dei bilanci degli esercizi di riferimento corrispondenti al capitolo 18122 "Contributi per il rafforzamento delle imprese operanti nel settore agroalimentare (art. 13, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173). Mezzi statali" compreso nell'Unità previsionale di Base 1.3.1.2. 5551 "Sviluppo del sistema agro-alimentare – Risorse statali del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

In relazione alle disponibilità recate dai bilanci annuali di competenza, il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Misura del contributo e limiti di spesa ammissibile per i programmi di ampliamento d'attività

L'importo del contributo è limitato al 50% del totale delle spese ammissibili, mentre a partire dal quarto anno dell'aiuto - concesso in base ai presenti criteri - esso è limitato al 40%. Qualora l'attività prosegua anche per il quinto anno il contributo è concesso nella misura del 20%.

L'ammontare delle spese ammissibili per ciascun programma di attività non può superare il 5% del valore del prodotto regionale fatturato direttamente dall'O.P., desunto dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso e dal corrispondente registro di carico e scarico, redatti secondo

le indicazioni di cui ai paragrafi 4.g e 4.h dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/2012.

Solo per il primo anno di attività dell'O.P. ed in mancanza dei documenti di cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato, indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.

I programmi annuali di ampliamento di attività non possono superare, altresì, le seguenti soglie di spesa massima ammissibile:

- € 70.000 per le O.P. che non superano i 500 soci produttori;
- € 100.000 per le O.P. che hanno tra 501 e 1.500 soci produttori;
- € 130.000 per le O.P. che superano i 1.501 soci produttori.

5. Programmi d'ampliamento significativo delle attività

Ai fini del presente regime di aiuto, per “ampliamento significativo di attività” si intende l'attività di assistenza tecnico-economica prestata dalle O.P. ai produttori agricoli soci.

Tali attività vengono realizzate attraverso azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione, quali corsi di formazione, seminari, coaching individuale e di gruppo, progetti dimostrativi, in applicazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le azioni formative e informative hanno ad oggetto argomenti coerenti con le finalità delle O.P., elencate all'art. 152, paragrafo 1), lett. c) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e comunque rientranti almeno in una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In coerenza con le priorità della politica sullo sviluppo rurale, le attività perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della competitività, integrazione di filiera, innovazione delle tecniche di produzione, programmazione della produzione e orientamento al mercato, miglioramento della qualità dei prodotti, anche attraverso le produzioni a qualità regolamentata, miglioramento dell'efficienza dell'impresa attraverso una miglior gestione dei fattori di produzione e una riduzione dei costi, promozione dell'imprenditorialità;
- b) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi attraverso il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impresa, la biodiversità e l'utilizzo più sostenibile di acqua, suolo ed energia, anche attraverso l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, sviluppo di pratiche produttive rispettose della biodiversità, del benessere animale e della salute dei consumatori.

Tali obiettivi possono trovare ulteriore specificazione tecnica nell'elenco che verrà approvato con specifica determinazione dirigenziale.

Le O.P. - che hanno già beneficiato di contributi nelle annualità precedenti - possono accedere ai contributi per un nuovo programma di ampliamento purché esso abbia carattere di innovatività rispetto alle annualità precedenti.

Costituisce ampliamento significativo anche lo svolgimento di attività realizzate nelle programmazioni precedenti, purché esse siano destinate a soci diversi (diverso CUAA).

I programmi devono evidenziare il contenuto tecnico delle azioni di ampliamento di attività con un grado di dettaglio tale da consentire la verifica del carattere innovativo e non ripetitivo delle azioni previste.

Possono partecipare alle attività di trasferimento delle conoscenze e di informazione i titolari, i dipendenti e i coadiuvanti delle imprese agricole.

6. Azioni di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Le azioni di trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possono essere realizzate con le seguenti modalità:

- in gruppo attraverso seminari, workshop, forum su supporto web, corsi e attività d'aula;
- in forma individuale, attraverso formazione individuale, FAD (formazione a distanza), coaching, assistenza tecnica in azienda e altre attività didattiche analoghe;
- attività didattiche di scambio di conoscenze, svolte in modo collettivo tramite visite ad imprese agricole o ad altre imprese rilevanti per la produzione agricola o tramite partecipazione a fiere e convegni;
- progetti dimostrativi con attività didattiche di breve durata che consentano l'acquisizione di conoscenze ed abilità pratiche.

Le attività sono svolte entro i confini nazionali.

Ciascuna attività formativa di gruppo deve avere almeno 10 partecipanti.

Non è ammessa la formazione dei tecnici.

Non sono, inoltre, previste spese per il coordinamento dei tecnici.

Tutte le attività di cui ai punti precedenti devono essere realizzate da personale qualificato in possesso di capacità adeguate, come richiesto all'art. 21, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Tali capacità sono garantite dal possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione a un albo professionale

oppure

- laurea o diploma

e

- referenze attestanti almeno 3 anni di lavoro (esclusi iscritti a un albo professionale)

oppure

- referenze attestanti almeno 2 anni di lavoro e partecipazione ad almeno 60 ore di attività formativa (esclusi iscritti a un albo professionale).

Tali requisiti sono dettagliati in un curriculum - redatto in formato europeo - sottoscritto dal diretto interessato.

In ogni caso l'iscrizione all'albo professionale, il titolo di studio e l'esperienza devono essere coerenti con il programma di attività.

7. Spese ammissibili

Per la realizzazione delle attività di formazione e informazione - in base a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, dall'art. 4, comma 6, della L.R. n. 24/2000 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 173/98 - nell'ambito dei programmi di ampliamento significativo delle attività le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- per personale impiegato nell'organizzazione delle attività programmate, nel limite del 5% della spesa massima ammissibile;
- per docenze e personale tecnico impiegato nell'attività di trasferimento di conoscenze e d'informazione;
- di organizzazione, quali spese per la disponibilità di sale, inviti, spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti alle attività di formazione;
- per supporti didattici e materiale informativo, sia a stampa che a carattere digitale (es. e-learning);
- per programmi informatici, licenze e diritti d'autore, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, lettera d), punto IV) del Regolamento (UE) n. 702/2014. Tali spese sono ammissibili solo se inserite in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, start-up, tutoraggio o assistenza volte a consentire al beneficiario il loro effettivo utilizzo e, perciò, funzionali all'apprendimento.

Le spese sono ammissibili dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di programmazione.

Solo per l'annualità 2015 le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda.

L'O.P. comunica preventivamente al servizio competente lo svolgimento di tutte le attività formative ed informative, ad esclusione di quelle a carattere individuale.

In caso di mancata comunicazione preventiva tali spese non possono essere rendicontate.

In merito a ciascuna azione formativa l'O.P. presenta - in sede di rendicontazione - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti data, luogo, programma, docente, tutor ed elenco dei partecipanti.

L'O.P. conserva presso la propria sede un registro contenente le firme dei partecipanti alle attività formative, sia individuali sia di gruppo.

Tutto il materiale divulgativo prodotto, comprensivo dell'eventuale documentazione distribuita in occasione degli incontri, sia in forma cartacea che in altre forme, è allegato alla

rendicontazione dell'attività.

Per le spese di viaggio e di soggiorno relative a iniziative di formazione degli agricoltori, sono ammissibili solo le spese connesse con l'iniziativa di formazione ammessa, sostenute direttamente dall'O.P. e documentate o da fatture (es. noleggio pullman, albergo) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio autostradale, pasti, ecc.), con esclusione degli scontrini fiscali.

8. Disposizioni specifiche per i costi di programmi informatici, licenze e diritti d'autore

In merito ai programmi informatici si precisa che i software sono ammissibili solo se inquadrati come strumenti di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative; deve pertanto essere dimostrabile l'accessibilità - da parte del produttore attraverso il suo PC - per la fruizione di informazioni tecnico-economiche specifiche o servizi di supporto mirati alla singola azienda agricola, in relazione alle produzioni per le quali è stata riconosciuta l'O.P.

Nel caso di utilizzo di tali strumenti formativi è necessario che l'O.P. indichi nel programma preventivo delle attività il nominativo del tecnico referente per la gestione del software o per il tutoraggio delle aziende agricole o del tecnico animatore del forum.

Il programma delle attività – sia in sede di preventivo sia a consuntivo - indica il numero di aziende agricole che intendono servirsi del software.

La spesa ammissibile per i programmi informatici, le licenze e diritti d'autore è limitata al costo di ammortamento - come risulta dal libro cespiti - e parametrata alla durata del progetto dimostrativo.

La decisione dell'acquisto deve risultare dal verbale dell'organo competente.

Ogni acquisto deve essere giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte, conservati presso la sede dell'O.P. ai fini di una eventuale verifica ispettiva.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte, il legale rappresentante dell'O.P. deve sottoscrivere apposita motivata dichiarazione.

La scelta effettuata deve essere motivata e risultare da documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'O.P.

L'acquisto di tali beni deve essere rendicontato utilizzando l'apposito modello che verrà approvato con determinazione dirigenziale, allegando allo stesso, le copie del documento di acquisto e della pagina relativa del libro cespiti.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 "I beni acquisiti (...) mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata (...) quinquennale per ogni altro bene". Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera dell'organo competente.

9. Disposizioni specifiche per i costi del personale dipendente e distaccato

Per lo svolgimento delle attività inserite nel programma può essere utilizzato personale dipendente o distaccato, a condizione che sia rispettata la normativa vigente in materia.

Per il personale distaccato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, è necessaria una comunicazione di distacco, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda distaccante e, qualora ricorrano le condizioni, dall'incaricato per accettazione.

Copia di tale comunicazione, trasmessa al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e conservata presso la sede dell'O.P., è resa disponibile in caso di visita ispettiva.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di comunicazione del distacco.

La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per retribuzione ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P., tenuto comunque conto del contratto di comparto, è di Euro 48.000,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale coinvolto.

Tale massimale è comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) inerenti l'attività oggetto di aiuto, fino ad un massimo di Euro 6.000,00.

Il tempo lavorativo può essere computato in mesi (massimo 12) o in giornate lavorative (massimo 210).

Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungano la percentuale del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.

Ai fini della rendicontazione, l'impiego del personale dipendente o distaccato - coinvolto nell'attività oggetto di contributo - e le spese di missione di tale personale devono essere documentate utilizzando l'apposito modello, che verrà approvato con determinazione dirigenziale.

In caso di controllo, oltre a quanto sopra indicato, sono oggetto di verifica anche le buste paga, i versamenti degli oneri previdenziali o le note di addebito emesse dai lavoratori; inoltre, in caso di distacco, sono oggetto di verifica i rimborsi delle spese, da parte dell'O.P. al datore di lavoro distaccante e la comunicazione al Centro per l'impiego, a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

10. Disposizioni specifiche per i costi di prestazioni di servizi o libero professionali

Qualora l'O.P. si avvalga di prestazioni di servizio o di liberi professionisti deve essere stipulato apposito contratto tra l'O.P. e la società o la persona interessata, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro (es. n. aziende coinvolte nelle attività del programma), la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto.

Tale contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere presentato in sede di rendiconto.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

In caso di prestazione di servizi l'O.P. è tenuta a valutare i preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte; la scelta deve risultare o dal verbale dell'organo competente con la relativa motivazione oppure da apposita, motivata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte, è necessario darne atto nella delibera o nella dichiarazione sopra indicate.

Di tali documenti deve essere conservata copia presso la sede dell'O.P. ai fini di una eventuale verifica ispettiva.

Ai fini della rendicontazione, l'importo delle spese di cui al presente capitolo deve essere indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al paragrafo "16. Domanda di liquidazione del contributo".

In caso di controllo, oltre a quanto sopra indicato, sono oggetto di verifica anche le fatture quietanzate emesse a seguito della prestazione di servizi o libero-professionale.

11. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

1. sostenute da terzi;
2. relative all'acquisizione di mezzi strumentali;
3. per interventi di tipo strutturale;
4. per partecipazioni a trasmissioni radiofoniche o televisive;
5. per analisi e attrezzature di laboratorio;
6. per l'uso del taxi e per la mensa;
7. generali.

Non è inoltre ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

12. Documentazione delle spese

Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche contabilmente entro e non oltre il 20 marzo successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Le fatture devono essere intestate all'O.P., devono essere quietanzate e riportare, quale causale, il riferimento all'attività oggetto di contributo, con l'indicazione, nel caso di attrezzature informatiche, della data di consegna o accompagnate dal documento di trasporto.

Le fatture riferite a prestazioni (di servizio) devono contenere esplicito riferimento al relativo contratto e al periodo di attività.

Per le spese di viaggio deve essere compilato l'apposito modello che verrà approvato con determinazione dirigenziale.

Tutte le spese per le missioni vanno documentate con fatture o ricevute intestate all'O.P.

I costi chilometrici sono rimborsati computando 1/5 del prezzo medio annuale della benzina per i km percorsi dal personale impiegato nel programma di attività.

Per le spese inerenti il viaggio e l'alloggio, ove ammissibili, la ricevuta o fattura deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali, salvo che non siano allegati a

documenti intestati all'O.P. da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto.

Le spese sostenute devono essere pagate con bonifico bancario o ricevuta bancaria.

La prova dei pagamenti deve risultare da quietanza bancaria che indichi l'importo, il beneficiario, la causale del pagamento, l'ordinante.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

13. Pluralità di linee di finanziamento

Gli aiuti di cui ai presenti criteri non possono essere cumulati con altri concessi in base alla normativa europea. Il cumulo è tuttavia ammesso qualora l'importo totale del finanziamento concesso in relazione agli stessi costi ammissibili rientri nei limiti dei tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Gli aiuti non possono essere cumulati:

- con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 702/2014;
- con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il programma di attività deve esplicitare chiaramente l'eventuale utilizzo sinergico di altre fonti di finanziamento (anche nazionali e comunitarie), richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibile.

14. Domanda di contributo

L'O.P., per accedere al contributo, deve presentare specifica domanda in carta semplice, indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie – Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna", anche via PEC (agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it), entro il termine **perentorio** del **15 ottobre** dell'anno precedente a quello nel quale si realizza l'attività per cui si chiede il contributo.

Per il programma di ampliamento di attività riferito all'annualità 2015, la data di presentazione della domanda di contributo è definita con specifica determinazione del responsabile del servizio competente.

La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:

- a) denominazione dell'O.P.;

- b) descrizione dettagliata del programma e dell'attività, comprensiva del calendario delle attività previste, delle date di inizio e fine;
- c) luogo di svolgimento dell'attività;
- d) elenco delle spese previste articolate per azioni (tra quelle sopra indicate);
- e) importo del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del progetto.

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'O.P. e deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo, che verrà approvato con determinazione dirigenziale.

Si evidenzia che in merito a ciascuna azione devono, inoltre, essere specificate le spese relative al personale. In particolare per la parte realizzata attraverso personale dipendente o distaccato devono essere individuati i nominativi del personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento (ruolo e mansioni), la spesa per unità lavorativa e il tempo dedicato all'attività (in giornate). Per la parte realizzata attraverso prestazione di servizi o attività di libera professione deve essere precisato il lavoro previsto (es. n. aziende assistite, n. incontri formativi realizzati, ecc.).

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

1. copia autentica della delibera dell'organo decisionale dell'O.P. con la quale si approva il programma delle attività;
2. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui redditi, di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
3. dichiarazione del regime IVA applicato, nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e delle spese ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

15. Istruttoria e termine del procedimento

L'istruttoria sul programma d'attività, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal servizio competente con il supporto tecnico, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, dei componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi, previsto dalla sopracitata deliberazione n. 2074/2012 e si conclude entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine per l'adozione del verbale istruttorio e del conseguente provvedimento di concessione è sospeso, fino alla data di presentazione delle stesse.

Il responsabile del servizio competente approva, sulla base delle risultanze istruttorie, i programmi di attività e determina il contributo spettante.

16. Domanda di liquidazione del contributo

La domanda di liquidazione del contributo, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal

legale rappresentante dell'O.P., deve essere indirizzata alla “Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna”, anche via PEC (agrappa@postacert.regione.emilia-romagna.it), entro il termine **perentorio** del **31 marzo** dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

A detta domanda devono essere allegati:

- a) relazione dettagliata sulle attività svolte;
- b) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello che verrà approvato con determinazione dirigenziale, sottoscritto dal legale rappresentante, indicante analiticamente le spese sostenute dall'O.P.;
- c) dichiarazioni in merito alla documentazione delle spese, debitamente compilate e sottoscritte, in conformità ai modelli che verranno approvati con determinazione dirigenziale;
- d) organigramma completo dell'O.P. riferito al 31 dicembre dell'anno di attività con, in evidenza, il personale che ha partecipato all'attività in oggetto;
- e) copia delle eventuali comunicazioni di distacco, trasmesse al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181;
- f) copia dei contratti stipulati con i prestatori di servizio o con i liberi professionisti;
- g) curricula personali - redatti in formato europeo – sottoscritti dai soggetti che svolgono l'attività formativa prevista dal programma;
- h) copia del registro contenente le firme dei produttori partecipanti alle attività formative, sia individuali sia di gruppo;
- i) tutti i materiali informativi e divulgativi prodotti, sia in forma cartacea che in altre forme.

Sulla documentazione presentata viene effettuata, a cura del servizio competente, con il supporto tecnico, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, dei componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi, specifica istruttoria che si conclude con apposito verbale.

Il responsabile del servizio competente provvede - entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda - alla liquidazione dei contributi spettanti ed alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento.

Qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di oltre il 40% rispetto a quelle approvate annualmente in sede di concessione del contributo, l'esito del controllo è ritenuto negativo, fatti salvi i casi di documentata forza maggiore o di variante debitamente autorizzata. In questo caso si applica quanto previsto al successivo paragrafo “20. Revoca del contributo”.

17. Variazioni di spesa

Sono possibili variazioni di spesa - all'interno del programma annuale - che prevedano uno scostamento fino al 20% della spesa ammessa da un'azione all'altra. L'O.P. è tenuta ad effettuare una comunicazione al responsabile del servizio competente, il quale, con il supporto tecnico dei componenti del gruppo tecnico-amministrativo interservizi, in relazione alla tipologia di prodotti trattati, valuta l'ammissibilità dello scostamento, ne prende atto nel verbale di istruttoria a consuntivo.

Le variazioni di spesa che comportano uno scostamento superiore al 20% dell'azione sono comunicate in via preventiva ed approvate dal responsabile del servizio competente con proprio atto, previa istruttoria effettuata con il supporto tecnico dei componenti del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi, in relazione alla tipologia di prodotti trattati. Le variazioni di spesa che comportano uno scostamento superiore al 20% dell'azione possono essere presentate entro il termine **perentorio del 15 maggio**.

Le variazioni delle voci di spesa non possono determinare un aumento del totale delle spese ammissibili.

La rinuncia ad una o più azioni è comunicata in via preventiva.

Nel caso in cui il programma annuale subisca variazioni per cause di forza maggiore, l'O.P. deve immediatamente comunicare tali variazioni, debitamente motivate e documentate, al responsabile del servizio competente.

Ogni variazione relativa al personale utilizzato nel programma d'ampliamento delle attività, anche se non comporta nessuna variazione di spesa, deve essere comunque comunicata preventivamente al responsabile del servizio competente.

18. Rinuncia al contributo

L'O.P. può rinunciare al contributo per ragioni motivate da sopravvenute difficoltà di attuazione dell'attività, comunicando tale rinuncia alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera - entro il **31 ottobre** dell'anno a cui si riferisce l'attività.

Il servizio competente provvede alla revoca del contributo, senza applicare la sanzione dell'esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a tre mesi, prevista al paragrafo "20. Revoca del contributo".

19. Controlli sui programmi d'ampliamento significativo d'attività

La Regione effettua controlli di natura tecnica ed amministrativa prima della liquidazione del saldo annuale, anche attraverso appositi controlli sui documenti contabili dell'O.P.

I controlli annuali sulla documentazione presentata ai fini della liquidazione del contributo sono effettuati con il metodo del "campione casuale"; tale campione deve rappresentare almeno il 25% delle O.P. che realizzano un programma di ampliamento di attività ed almeno il 10% dell'importo totale dei contributi concessi per settori produttivi (produzioni vegetali o produzioni animali).

Ciascuna O.P. deve essere, in ogni caso, controllata almeno una volta ogni quattro anni.

Qualora dai controlli emergano irregolarità la Regione effettua controlli supplementari.

Possono essere disposti ulteriori controlli, non compresi nel predetto campione, in base ad una analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi tiene conto di quanto segue:

- criticità emerse nel corso di controlli compiuti negli anni precedenti;
- presenza, nell'attività oggetto di contributo, di azioni potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- variazione sostanziale della base sociale;
- altri eventuali parametri.

La Regione può effettuare ulteriori controlli "in itinere" di natura tecnica e amministrativa, durante lo svolgimento delle attività ammesse nei programmi.

L'esito di tali controlli viene formalizzato con verbale sottoscritto dai collaboratori regionali e da un rappresentante dell'O.P.

20. Revoca del contributo

La revoca del contributo è disposta nei casi di cui all'art. 18 della L.R. n. 15/1997, nel caso di esito negativo del controllo di cui al paragrafo "16. Domanda di liquidazione del contributo" nonché nell'ipotesi di cancellazione dall'Elenco regionale.

Ai fini dell'applicazione del suddetto art. 18 della L.R. n. 15/1997, è fissato un periodo minimo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a tre mesi.

In qualsiasi momento, a seguito dei previsti controlli, può essere disposta la revoca dei contributi complessivamente concessi sull'attività svolta, qualora si accertino gravi lacune nella realizzazione di quanto programmato, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma annuale.

21. Effetti della fusione o dell'incorporazione sui programmi in corso

Qualora nel corso del programma d'attività due o più O.P. si fondano, i programmi già approvati sono portati a conclusione dall'O.P. risultante dall'operazione di fusione, anche qualora sia superato il limite della spesa massima ammissibile, previsto al paragrafo "4. Misura del contributo e limiti di spesa ammissibile per i programmi di ampliamento d'attività".

In tal caso l'O.P. comunica al servizio regionale competente l'intenzione di procedere alla fusione e - al termine della procedura - l'avvenuta fusione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/175

data 18/02/2015

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza